

Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)

12200/25

PECHE 234
DELECT 112

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5599 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.8.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (<i>Delphinus delphis</i>) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5599 final.

All.: C(2025) 5599 final



Bruxelles, 11.8.2025
C(2025) 5599 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.8.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241¹ stabilisce che le misure tecniche debbano contribuire anche all'obiettivo di garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE² e 2009/147/CE³, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tener conto delle specificità regionali delle attività di pesca pertinenti, modificando, integrando, abrogando le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero derogandovi, conformemente all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013⁴.

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 specifica le misure tecniche stabilite a livello regionale per le specie sensibili. Al punto 3, tale allegato impone agli Stati membri di presentare raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili qualora prove scientifiche convalidate evidenzino gli impatti negativi degli attrezzi da pesca su tali specie. Ai punti 2 e 4, tale allegato dispone anche che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e per monitorare e valutare l'efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi dell'allegato stesso.

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1241 prevede che una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione delle specie e degli habitat sensibili possa stabilire il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all'allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all'articolo 11, fornire informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate e specificare restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona, nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 10 e 11 presenti in detta zona o di altri habitat sensibili. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

riguarda i mammiferi marini o i rettili marini elencati negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e le specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Il delfino comune (*Delphinus delphis*) è una specie rigorosamente protetta ai sensi dell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, che elenca tutti i cetacei come specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Tra il 2019 e il 2021 gli esemplari di questa specie spiaggiati lungo le coste del Golfo di Biscaglia sono stati 5 938⁵. Le catture accidentali sono pertanto considerate una grave minaccia per queste specie.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il 20 giugno 2024 il gruppo regionale per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune che è stata ulteriormente aggiornata il 19 settembre 2024. Avendo un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione nelle acque sudoccidentali, tali Stati membri hanno proposto misure specifiche di gestione e di monitoraggio per ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8); dette misure sono state attuate mediante il regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione.

Dal momento che il periodo di applicazione delle misure di gestione e di monitoraggio attuate con il regolamento delegato (UE) 2024/3089 scadrà il 31 dicembre 2025, il 6 giugno 2025 il gruppo regionale per le acque sudoccidentali ha presentato una raccomandazione comune in cui chiede la proroga di tali misure fino al 31 dicembre 2026. La raccomandazione comune propone inoltre di aumentare la copertura di monitoraggio per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS) dal 5 % ad almeno il 7 %.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 5 giugno 2025 il Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali (*South Western Waters Advisory Council*, SWWAC) ha formulato un parere su un progetto quasi definitivo di raccomandazione comune. Sia lo SWWAC che il consiglio consultivo per gli stock pelagici sono stati invitati a partecipare, in parte, alle riunioni del gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali e del gruppo tecnico durante la preparazione della raccomandazione comune.

Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

L'atto delegato modifica le misure di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 prorogando fino al 31 dicembre 2026 le misure esistenti volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia e aumentando la copertura di monitoraggio per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS).

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

⁵ Gruppo di lavoro del CIEM (2023) sulle catture accessorie di specie protette (*Working Group on Bycatch of Protected Species*, WGBYC). Relazioni scientifiche del CIEM, 5:111, pagg. 334, <https://doi.org/10.17895/ices.pub.24659484>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.8.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, specificando le zone e i periodi di restrizione e le limitazioni relative agli attrezzi.
- (2) Tale regolamento prevede, tra l'altro, misure specifiche per ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Dette misure riguardano: i) l'uso di dispositivi acustici di dissuasione per tutte le reti da traino pelagiche e le reti a strascico a coppia, ii) la chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio e iii) una serie di misure aggiuntive per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di piccoli cetacei nel giornale di pesca, come anche le registrazioni effettuate coprendo determinate percentuali dello sforzo di pesca tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico, tra cui anche telecamere, a bordo.
- (3) Tali misure specifiche, introdotte nel regolamento (UE) 2019/1241 mediante il regolamento delegato (UE) 2024/3089², scadranno il 31 dicembre 2025. Con una raccomandazione comune presentata il 6 giugno 2025 il gruppo regionale per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) chiede la proroga delle misure in questione attualmente stabilite nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 per i piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia.
- (4) Poiché contribuiscono a ridurre le catture accidentali di delfino comune nel Golfo di Biscaglia, è opportuno prorogare tali misure fino al 31 dicembre 2026.

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2024/3089, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3089/oj).

- (5) Oltre a chiedere la proroga delle misure esistenti, la raccomandazione comune del 6 giugno 2025 propone di aumentare la copertura di osservazione dello sforzo di pesca totale misurato in giorni in mare, portandola ad almeno il 7 % per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS) tra gennaio e marzo.
- (6) Poiché le misure di gestione sono le stesse applicate nel 2025 e le misure di monitoraggio sono migliorate, le conclusioni del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) del luglio 2024³ sulle misure di gestione e di monitoraggio sono ancora valide e la Commissione ritiene che la proroga delle misure fino alla fine del 2026 sia giustificata.
- (7) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.
- (8) Il presente regolamento delegato lascia impregiudicate eventuali misure supplementari per la protezione del delfino comune e di altri piccoli cetacei che la Commissione ha la facoltà di adottare a norma del diritto dell'Unione, anche in relazione all'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴ o per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, ed eventuali misure nazionali più rigorose che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare a tal fine nelle loro acque conformemente ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/1241.
- (9) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Poiché le misure da prorogare scadranno il 31 dicembre 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi con efficacia dal 1° gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Commissione europea: Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 76ª riunione plenaria (STECF-PLN-24-02), Prellezo, R., Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/1035959>, JRC140570.

⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

Esso si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.8.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN